

ORONZO PASSANTE

IL COLLAUDO DELL'OPERA PUBBLICA

*Soggetti, obblighi e responsabilità
nel collaudo di un'opera pubblica*

■ Collana editoriale diretta da G. Armao e P. Oretto



i book dei lavori pubblici

GRAFILL

Oronzo Passante

IL COLLAUDO DELL'OPERA PUBBLICA

ISBN 88-8207-177-4

EAN 9 788882 071776

I book dei lavori pubblici, 5

Prima edizione: ottobre 2005

Passante, Oronzo <1951>

Il collaudo dell'opera pubblica / Oronzo Passante. – Palermo : Grafill, 2005.
(I book dei lavori pubblici ; 5)

ISBN 88-8207-177-4.

1. Opere pubbliche – Collaudo – Legislazione.

344.4506 CDD-20

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© GRAFILL S.r.l.

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di ottobre 2005 presso:

Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

PREFAZIONE p. 7

1. IL PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

1.1. Premessa.....	"	9
1.2. Scopi e finalità del collaudo.....	"	9
1.3. Obbligatorietà del collaudo.....	"	10
1.3.1. Obbligatorietà del collaudo in corso d'opera	"	10
1.4. La figura del collaudatore.....	"	11
1.4.1. Nomina dei collaudatori	"	12
1.4.2. Commissioni di collaudo	"	12
1.4.3. Divieti.....	"	13
1.5. Adempimenti preliminari del collaudatore	"	14
1.5.1. Acquisizione della documentazione relativa all'appalto	"	15
1.5.2. Esame della documentazione	"	15
1.6. Operazioni di collaudo	"	19
1.6.1. Attività del Responsabile del procedimento e dell'Ufficio della direzione dei lavori	"	20
1.6.2. Determinazione del giorno di visita e relative comunicazioni	"	23
1.6.3. Estensione delle verificazioni di collaudo.....	"	24
1.6.4. Oneri a carico dell'appaltatore	"	24
1.7. Attività del collaudatore nel caso di varianti	"	25
1.8. Processo verbale di visita	"	27
1.9. Verifica della regolarità contributiva in materia assicurativa previdenziale ed assistenziale.....	"	36
1.10. La consegna anticipata dell'opera	"	37
1.11. Risultanze del collaudo.....	"	39
1.12. Le relazioni del collaudatore	"	40
1.13. Il Certificato di collaudo	"	41
1.14. Certificato di collaudo con clausola per determinati risultati	"	54

1.15. Sottoscrizione e domande dell'appaltatore al certificato di collaudo.....	p.	54
1.16. Ulteriori provvedimenti amministrativi	"	55
1.17. Carattere provvisorio e definitivo del collaudo	"	56
1.18. Svincolo della cauzione	"	57
1.19. Pagamento della rata di saldo	"	58
1.20. Difetti e mancanze nell'esecuzione - difformità e vizi dell'opera	"	59
1.21. Custodia e manutenzione dell'opera	"	61
1.22. Le garanzie	"	62
1.22.1. La responsabilità decennale dell'appaltatore.....	"	65
1.23. Il Certificato di regolare esecuzione	"	67
1.24. Collaudo in corso d'opera	"	75
1.25. Atti dell'Autorità di Vigilanza	"	77
1.26. Le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici	"	78
1.27. Il compenso professionale per il collaudatore	"	79
<input type="checkbox"/> Note al capitolo 1	"	81
2. IL COLLAUDO STATICO		
2.1. Premessa.....	"	84
2.2. Nomina del collaudatore	"	85
2.3. Compiti e funzioni del collaudatore statico	"	87
2.3.1. Prescrizioni generali	"	88
2.3.2. Controlli sui materiali e prove	"	89
2.4. Collaudo statico degli edifici in muratura	"	90
2.5. Collaudo statico delle costruzioni prefabbricate	"	91
2.6. Relazioni tra collaudo statico e tecnico-amministrativo	"	92
2.7. Il certificato di collaudo statico.....	"	92
2.8. Compensi per il collaudo statico	"	102
2.9. Le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici	"	105
<input type="checkbox"/> Note al capitolo 2	"	105
3. VERIFICHE E PROVE		
3.1. Premessa.....	"	106
3.2. Strutture	"	107
3.2.1. Fondazioni.....	"	107
3.2.2. Le prove sulle strutture in c.a.....	"	108
3.3. Impianti.....	"	116
3.3.1. Impianto idrico-sanitario	"	117
3.3.2. Impianti adduzione gas	"	118
3.3.2.3. Impianti di riscaldamento	"	118
3.3.4. Impianti elettrici	"	119
3.3.5. Impianti ascensore e montacarichi	"	128

3.3.6. Impianto antincendio	" 129
3.3.7. Impianto citofonico, telefonico e televisivo	" 130
3.3.8. La dichiarazione di conformità.....	" 131
3.4. Finiture	" 132
3.4.1. Prove di isolamento termico e acustico.....	" 133
3.5. Autorimesse.....	" 135
3.6. Sistemazioni esterne ed allacciamenti a rete	" 136
3.7. Acquedotti e fognature	" 136
3.7.1. Acquedotti	" 139
3.7.2. Fognature.....	" 140
<input type="checkbox"/> Note al capitolo 3.....	" 141

Prefazione

Il procedimento di collaudo, quale fase conclusiva del processo realizzativo, costituisce la condizione necessaria per l'accettazione dell'opera pubblica da parte dell'amministrazione appaltante.

Nella trattazione degli argomenti, il testo individua il complesso iter processuale, che ha il suo punto di partenza nel conferimento dell'incarico al professionista, interno o esterno all'amministrazione, e si conclude con l'approvazione del certificato di collaudo. Specifici capitoli affrontano le problematiche connesse al collaudo statico ed illustrano le verifiche e prove che il collaudatore statico e il collaudatore tecnico-amministrativo, nell'ambito della ampia discrezionalità che caratterizza il loro mandato, possono effettuare.

Il presente volume intende, pertanto, fornire, a tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella fase del collaudo, una sintetica guida sulle norme che oggi regolano tale attività e che sono essenzialmente riconducibili alla Legge n. 109/1994, così come modificata nel corso degli anni ed in ultimo dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/1999) e al Regolamento recante il capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. n. 145/2000.

Il testo è, inoltre, adattato alla legislazione vigente nella Regione Sicilia alla luce del recepimento, con Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7, della Legge n. 109/1994 nella versione Merloni-ter, nonché delle modifiche introdotte con Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Il procedimento di collaudo

1.1. Premessa

Il *procedimento di collaudo* comprende tutte quelle attività che iniziano con il provvedimento di nomina del collaudatore e si concludono con la approvazione del collaudo, che costituisce l’atto finale di detto procedimento. Le predette attività devono, quindi, fare essenzialmente riferimento sia agli adempimenti richiesti al collaudatore (accertamento della rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto nonché della regolarità tecnico-contabile, esame delle eventuali riserve ed infine emissione del certificato di collaudo e delle relazioni riservate) che a quelli di specifica competenza dell’amministrazione, la quale dopo avere esaminato il certificato e le relazioni del collaudatore, delibera sia sull’aspetto tecnico che contabile.

I principali provvedimenti legislativi e regolamentari, cui fare riferimento sono costituiti dalla Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata nel corso degli anni ed in ultimo dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e dal regolamento recante il Capitolo Speciale d’Appalto, emanato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

1.2. Scopi e finalità del collaudo

Il collaudo costituisce una procedura necessaria, che l’amministrazione appaltante ha non solo il diritto ma anche il dovere di effettuare, al fine di accertare la buona esecuzione dell’opera.

Il collaudo non entra nel merito della scelta progettuale in base alla quale l’opera è stata eseguita e pertanto prescinde, anche, da valu-

tazioni in ordine al costo dell'opera, in riferimento a diverse o più economiche soluzioni progettuali.

Gli scopi e le finalità del collaudo sono ben delineate dall'articolo 187 del Regolamento n. 554/1999 laddove è indicato che *il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.*

Il richiamato articolo regolamentare, al comma 2, specifica ulteriormente che *il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.*

1.3. Obbligatorietà del collaudo

In tema di collaudo occorre preliminarmente inquadrare quando lo stesso è obbligatorio; la Legge n. 109/1994 nella sua ultima stesura, al comma 3 dell'articolo 28, ne prevede l'obbligatorietà assoluta quando l'oggetto del collaudo attiene a lavori di importo superiore ad € 1.000.000; lo stesso comma 3 prevede che fino all'importo di € 200.000 il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione mentre per importi compresi tra € 200.000 ed 1.000.000 è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.¹

1.3.1. Obbligatorietà del collaudo in corso d'opera²

A norma dell'articolo 187 comma 3 del Regolamento n. 554/1999 è obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge n. 109/1994 e

cioè al progettista incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, o ad altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia;

- b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*); e cioè quando trattasi di progetto integrale di un intervento definito come un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- c) nel caso di intervento affidato in concessione;
- d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), punto 1), della Legge n. 109/1994.³ A seguito delle modifiche introdotte all'articolo citato dalla Legge n. 166/2002, la richiamata disposizione è da riferirsi, in effetti, ai lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;
- e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
- f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

□ 1.4. La figura del collaudatore

L'articolo 188⁴ del Regolamento n. 554/1999 che tratta della nomina del collaudatore, individua i soggetti ai quali conferire l'incarico di collaudo tra quelli di specificata qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

A norma del comma 2 dello stesso articolo regolamentare i requisiti abilitanti allo svolgimento dell'incarico di collaudo sono:

- le lauree in ingegneria ed architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali;
- l'abilitazione all'esercizio della professione;
- l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Requisiti

1.4.1. *Nomina dei collaudatori*

Le Stazioni appaltanti, a norma del comma 1 dell'articolo 188 del Regolamento n. 554/1999, sono tenute ad attribuire l'incarico del collaudo entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Tale termine è da porre in relazione con i tempi prescritti per l'emissione del certificato di collaudo, che a norma dell'articolo 28 della Legge n. 109/1994 e dall'articolo 192 regolamentare, deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla stessa data di ultimazione dei lavori.

I collaudatori interni

L'articolo 188 comma 3 del Regolamento n. 554/1999 prevede che il collaudatore venga nominato dalle Stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.

Per i collaudatori interni alla Stazione appaltante, come già detto, si prescinde dal requisito della iscrizione all'albo professionale.

I collaudatori esterni

In via prioritaria quindi il collaudatore deve appartenere all'organico della Stazione appaltante; è tuttavia previsto il ricorso a professionalità esterne nel caso in cui non sia possibile nominare soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, all'interno della struttura organizzativa della Stazione appaltante. L'articolo 188, comma 3 secondo periodo prevede, infatti, che *nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni individuati dalle stazioni appaltanti, nell'ambito di appositi elenchi*.

Si fa notare che gli elenchi dei collaudatori cui si fa riferimento nel testo dell'articolo 188 del Regolamento n. 554/1999 sono da intendersi aboliti in conseguenza della intervenuta abrogazione dei commi 8, 9, 10 e 11 dello stesso articolo, disposta con l'articolo 24 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

1.4.2. *Commissioni di collaudo*⁵

L'art 28 comma 4 della Legge n. 109/1994 ha previsto che *per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal Responsabile del procedimento*. Il Regolamento n. 554/1999 all'articolo 188, comma 5 ha ulteriormente specificato che *nel caso dei*

lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.

A norma del predetto articolo regolamentare la Commissione di collaudo, con riguardo alla provenienza dei soggetti componenti (interni o esterni), doveva essere omogenea; infatti lo stesso comma 5 specificava che *non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della Stazione appaltante e da soggetti esterni.*

La Legge n. 166/2002 ha ampliato la tipologia dei soggetti destinatari di incarichi di collaudo infatti, l'articolo 28, comma 4, come modificato dalla predetta legge, prevede che *possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici e che è abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.*

Quest'ultimo periodo risolve il contrasto della disposizione di legge con il citato articolo 188, comma 5, del Regolamento n. 554/1999,лад- dove prevedeva la possibilità di formare commissioni di collaudo miste, composte, cioè, da soggetti interni ed esterni alla Stazione appaltante.

Si fa rilevare inoltre che nel caso di nomina di una commissione di collaudo è compito della Stazione appaltante designare, altresì, il membro della stessa, che assumerà la funzione di presidente.

Nel caso in cui i lavori, oggetto della collaudazione, comprendano strutture *ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico*, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.

*Estensione
dei soggetti
destinatari di
incarichi*

1.4.3. *Divieti*⁶

L'articolo 28 comma 5 della Legge n. 109/1994 e l'articolo 188, comma 4 del Regolamento n. 554/1999 individuano i soggetti ai quali, per ragioni diverse, non possono essere affidati incarichi di collaudo; in particolare l'articolo di legge prescrive che *il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare*

parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

Il citato articolo 188 regolamentare, in accordo con la predetta norma di legge, individua i soggetti ai quali non possono essere affidati incarichi di collaudo come segue:

- a) *magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;*
- b) *coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;*
- c) *coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;*
- d) *soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.*

Incompatibilità

In riferimento alla incompatibilità dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo con altre funzioni, svolte nell'ambito dello stesso lavoro, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, nella sua deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2004, ha avuto modo di affermare che *la figura del collaudatore tecnico-amministrativo è incompatibile con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, poiché ai sensi dell'articolo 127 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono di norma svolte dal direttore dei lavori e la disposizione dell'articolo 188, comma 4, lettera c), dello stesso regolamento generale non consente che tale soggetto sia anche collaudatore dei lavori.* Nella predetta deliberazione è, altresì, affermato che *la figura del collaudatore tecnico-amministrativo è incompatibile con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, pur non sussistendo in quest'ultimo caso divieti espressi nella normativa vigente, in quanto, posto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m., può anche coincidere con il committente o con il Responsabile dei lavori, non sembra, in tale evenienza, potere rispondere ai requisiti posti per il collaudatore, al fine di un corretto svolgimento delle operazioni connesse a tale funzione.*

□ 1.5. Adempimenti preliminari del collaudatore

Al fine del tempestivo e corretto svolgimento dell'incarico di collaudo il Regolamento n. 554/1999 ha previsto, nel dettaglio, le procedure

da seguire, in considerazione del fatto che i tempi prescritti per l'emissione del certificato di collaudo decorrono dalla data di ultimazione dei lavori.

1.5.1. Acquisizione della documentazione relativa all'appalto

A nomina avvenuta, l'amministrazione trasmette al collaudatore i documenti previsti dall'articolo 190 del Regolamento n. 554/1999; il suddetto articolo individua gli atti che il Responsabile del procedimento deve trasmettere all'organo di collaudo, distinguendo gli atti da fornire in copia conforme da quelli da fornire in originale e precisando che *ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il Responsabile del procedimento deve provvedere a duplicarle e a custodirne copia conforme.*

1.5.2. Esame della documentazione

L'esame della documentazione acquisita costituisce per il collaudatore la fase propedeutica necessaria e funzionale alle successive attività che lo stesso è chiamato ad effettuare; un attento e puntuale esame della predetta documentazione consentirà infatti al collaudatore di inquadrare, anche dal punto di vista formale, le fasi che hanno caratterizzato l'iter realizzativo dell'opera, al fine di individuare particolari aspetti dell'appalto con riferimento all'emissione degli stati d'avanzamento, ai tempi di esecuzione delle opere, agli oneri a carico dell'impresa nonché a situazioni particolari determinatesi nel corso dell'esecuzione, quali ad esempio la concessione di proroghe, ripetuti periodi di sospensione, danni di forza maggiore, apposizione di riserve etc.

In tale contesto occorrerà quindi rivolgere, prioritariamente, particolare attenzione al contratto d'appalto ed i suoi allegati (Capitolato Speciale d'Appalto, elaborati grafici, elenco dei prezzi unitari, etc.) per le particolari implicazioni nei rapporti con l'impresa esecutrice dei lavori.

Il successivo esame degli elaborati progettuali consentirà di individuare particolari dell'opera sui quali eseguire saggi e verifiche, da effettuare al momento delle visite, al fine di accertare la rispondenza delle opere realizzate alle prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Si elencano nel seguito i principali atti costituenti la documentazione da fornire al collaudatore:

Documenti da fornire

- copia progetto originario con relativi allegati tecnici ed amministrativi;
- copia delibere di approvazione del progetto e del finanziamento dell'opera;
- copia del verbale di aggiudicazione;
- copia contratto di appalto;
- copia perizia/e di variante e suppletive;
- copia atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- copia documento di approvazione delle perizie di variante;
- verbale di consegna lavori;
- verbali di misura distanza discarica e cave di prestito;
- verbali di sospensione lavori;
- verbali di ripresa lavori;
- domande di proroga avanzata dall'impresa;
- atto di concessione proroga della Stazione appaltante;
- certificato di ultimazione lavori;
- verbale di consegna provvisoria dell'opera;
- copie ordini di servizi;
- verbali di prova idraulica;
- certificati di resistenza di campioni di calcestruzzo;
- certificati di resistenza campioni di acciaio;
- fascicolo stati di avanzamento;
- fascicolo certificati di pagamento in acconto;
- verbali di pesatura materiali;
- disegni e rilievi di contabilità;
- fascicolo delle fatture liquidate e relativi mandati di pagamento;
- fascicolo delle liste settimanali per lavori in economia;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- eventuali verbali di accordo bonario e relativi atti di approvazione;
- conto finale dei lavori;
- certificato relativo alla cessione dei crediti;
- certificato relativo agli avvisi ad opponendum;
- dichiarazione del Stazione del procedimento sugli adempimenti assicurativi;
- relazione del D.L. sul conto finale;
- relazione finale riservata del Responsabile del procedimento (ex articolo 175 Regolamento n. 554/1999).

L'esame dei documenti contabili sarà inizialmente finalizzato al controllo degli aspetti formali, quali la correttezza delle date e delle firme, la corrispondenza tra i dati riportati nei libretti delle misure e quelli del registro di contabilità, in riferimento agli stati di avanzamento ed ai certificati di pagamento emessi. Un successivo esame dei documenti contabili consentirà di valutare le operazioni di misura eseguite, al fine di individuare gli accertamenti da effettuare.

Esame dei documenti contabili

A norma dell'articolo 190 comma 3 all'organo di collaudo devono, altresì, essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma esecutivo approvato dal direttore dei lavori. Con riferimento alla documentazione sopraindicata ci si sofferma, nel seguito, su alcuni documenti che sono propedeutici all'attività del collaudatore.

L'adempimento relativo agli avvisi ad opponendum riguarda gli eventuali crediti di terzi verso l'appaltatore per occupazioni indebite di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori; la procedura è disciplinata dall'articolo 189 del Regolamento n. 554/1999 e prevede i seguenti adempimenti da parte del Responsabile del procedimento:

- a) richiesta di pubblicazione al Sindaco di un avviso contenente l'invito a presentare, entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la documentazione relativa.

La previsione, contenuta nel comma 1 del predetto articolo 189 e relativa alla pubblicazione del predetto avviso anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia è da intendersi superato per effetto dell'articolo 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 titolato *"Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità"*.

- b) acquisizione delle risultanze del predetto avviso con le prove dell'avvenuta pubblicazione;
- c) trasmissione al collaudatore della documentazione acquisita, unitamente al parere sulla fondatezza sulle richieste di risarcimento.

L'articolo in questione ricalca sostanzialmente l'articolo 360 della Legge n. 2248/1865 (abrogato dall'articolo 231 del Regolamento n. 554/1999) che così recitava: *tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.*

Il mancato pagamento dei creditori non costituisce ostacolo allo svolgimento delle operazioni di collaudo, ma comporta solo la sospensione della rata di saldo e dello svincolo della cauzione.

Avvisi ai creditori (avvisi ad opponendum)

Nella pratica può accadere più semplicemente che il direttore dei lavori, in considerazione della tipologia dei lavori, sia in grado di certificare autonomamente che per l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni temporanee o permanenti, né che si verificarono danni di edifici privati in quanto i lavori si sono sviluppati su aree di proprietà della Stazione appaltante e che, pertanto, ritiene di poter omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

A tale proposito si precisa che la citata norma regolamentare non prevede alcuna deroga al procedimento degli avvisi ai creditori e pertanto non è da ritenere, in linea di principio, ammissibile la sostituzione degli avvisi ai creditori con analoga dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori e trasmessa, per il visto, al Responsabile del procedimento. È da ritenere comunque possibile, qualora il direttore dei lavori abbia la certezza della assoluta mancanza di presupposti su cui si basa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva.

Adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna deve essere presentata la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile – assicurativi ed infortunistici.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata dall'Appaltatore con cadenza quadriennale alla Stazione appaltante. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

A chiusura della contabilità dovrà essere comunicata ai suddetti Enti l'ultimazione dei lavori indicando anche l'importo finale complessivo dei lavori eseguiti. Dovrà segnalarsi anche l'aliquota di tale importo, corrispondente alla spesa sostenuta dall'Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Al fine di accelerare la procedura per il pagamento delle rate di saldo e dei conguagli revisionali, con Circolare Ministeriale 15 febbraio 1952, n. 1498, è stato disposto che, trascorso il termine di trenta giorni dalla richiesta della Stazione appaltante agli Istituti assicurativi, senza che sia stata acquisita risposta in merito alla regolarità della posizione della impresa nei riguardi degli adempimenti prescritti, si può dare corso al pagamento, in assenza di altri impedimenti.

In tema si rammenta che rappresenta un onere dell'impresa e non del direttore dei lavori, la produzione del certificato liberatorio della Cassa Edile, subordinato alla regolarità dei versamenti alla stessa, e pertanto il pagamento di maggiori somme, per il ritardo nella liquidazione della rata di saldo all'impresa, non è addebitabile al direttore stesso (Corte dei Conti Regione Sicilia, Sezione Giurisdizionale, 3 gennaio 1996, n. 3).

La dichiarazione relativa alla eventuale cessione dei crediti dell'impresa riguarda la verifica, attuata dal Responsabile del procedimento in base agli atti in possesso dell'amministrazione, che l'impresa non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né che abbia rilasciato deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistano atti impeditivi di alcun genere.

Nel caso in cui l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti la predetta dichiarazione dovrà riportare i seguenti dati:

- il soggetto cui è stato ceduto il credito;
- gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- gli estremi della notifica alla Stazione appaltante;
- gli estremi del provvedimento di accettazione da parte della Stazione appaltante.

*Cessione
dei crediti*

1.6. Operazioni di collaudo

Durante le operazioni di collaudo, il collaudatore nello svolgimento della sua attività dovrà fare esclusivo riferimento all'amministrazione dalla quale ha ricevuto l'incarico e per essa al Responsabile del procedimento ed all'Ufficio di direzione dei lavori, in quanto rappresentanti della Stazione appaltante.

L'operato del collaudatore tecnico-amministrativo va oltre l'indagine tecnica della buona esecuzione, ponendosi come presupposto logico delle valutazioni dell'amministrazione sulla corretta esecuzione dei lavori e interessando in modo diretto la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore.

L'attività di collaudo è essenzialmente tecnica, consistente in una serie di operazioni materiali di verifica tecnico-contabile finalizzata al rilascio del certificato di collaudo contenente il giudizio valutativo, che si conclude con la dichiarazione di collaudabilità dell'opera e con la definizione del conto liquidato; essa tende all'accertamento definitivo della

conformità di essa alle prescrizioni contrattuali e dei crediti dell'appaltatore, ha natura preminentemente tecnico-valutativa ed è caratterizzata da ampia discrezionalità (tecnica) nella scelta dei mezzi, dei criteri accertativi, della campionatura dei saggi e della estensione delle verificazioni (Corte dei Conti Sezione Controllo, 1 giugno 1989, n. 2133).

1.6.1. Attività del Responsabile del procedimento e dell'Ufficio della direzione dei lavori

Nel complesso procedimento del collaudo intervengono in modo evidente le figure del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, è compito del Responsabile del procedimento, trasmettere regolarmente all'organo di collaudo, tutti i documenti di natura tecnica-amministrativa che l'esecuzione dell'opera comporta. Gli adempimenti prescritti sono ben delineati dal Regolamento n. 554/1999.

Il direttore dei lavori, a norma dell'articolo 124 del Regolamento n. 554/1999, cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; inoltre ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche degli stessi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 1086/1971.

Le specifiche funzioni attribuite a tale figura identificano il direttore dei lavori come l'interlocutore principale del collaudatore ed in quanto tale deve essere in grado di fornire i chiarimenti e le spiegazioni che l'organo di collaudo dovesse richiedere.

Nella fase di collaudo, oltre al direttore dei lavori, possono intervenire altri soggetti quali il direttore operativo e l'ispettore di cantiere.

Attività degli assistenti al direttore dei lavori
I direttori operativi, le cui funzioni sono definite dall'articolo 125 del Regolamento n. 554/1999, hanno il compito di verificare che le lavorazioni delle singole parti dei lavori da realizzare sia eseguite regolarmente e nel rispetto degli accordi contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Si fa notare che è espressamente previsto, all'articolo 125, comma 2, lettera f) del Regolamento, che ai direttori operativi può essere affidato dal direttore dei lavori, fra gli altri, il compito di assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, secondo l'articolo 126 del Regolamento n. 554/1999, sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. La posizione di ogni ispettore di cantiere è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro, essi sono presenti a tempo pieno durante l'esecuzione dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Agli ispettori, può essere affidato fra gli altri il compito di assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti

Nelle tabelle seguenti vengono riepilogate le principali attività, che nell'ambito delle operazioni di collaudo, devono essere svolte dal Responsabile del procedimento e dall'Ufficio di direzione dei lavori.

ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	COMPITI
1	Art. 149, c. 2, Reg. n. 554/1999	Nella procedura di accordo bonario, acquisisce la relazione riservata dell'organo di collaudo
2	Art. 190, c. 1, Reg. n. 554/1999	Trasmette all'organo di collaudo la documentazione relativa al conto finale
3	Art. 190, c. 4, Reg. n. 554/1999	Provvede a duplicare e custodire copia conforme della documentazione trasmessa all'organo di collaudo
4	Art. 191, c. 2, Reg. n. 554/1999	Trasmette all'organo di collaudo la documentazione prevista in caso di collaudo in corso d'opera
5	Art. 192, c. 3, Reg. n. 554/1999	Riceve dall'organo di collaudo informazioni sul prolungarsi delle operazioni di collaudo
6	Art. 192, c. 3, Reg. n. 554/1999	Assegna un termine perentorio non superiore a 30 gg. all'organo di collaudo per il completamento delle operazioni
7	Art. 194, c. 3, Reg. n. 554/1999	Riceve i verbali di visita di collaudo in corso d'opera, entro i 30 gg. successivi alla data delle visite
8	Art. 194, c. 4, Reg. n. 554/1999	Firma (se intervenuto) i verbali di visita di collaudo
9	Art. 196, c. 2, Reg. n. 554/1999	Riceve dall'organo di collaudo la relazione sulle gravi discordanze fra la contabilità e lo stato di fatto

N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	COMPITI
10	Art. 196, c. 2, Reg. n. 554/1999	Trasmette alla Stazione appaltante la relazione dell'organo di collaudo sulle gravi discordanze fra la contabilità e lo stato di fatto
11	Art. 197, c. 2, Reg. n. 554/1999	Conferma la dichiarazione del direttore dei lavori dell'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione di difetti e mancanze di poca entità effettuati dall'appaltatore
12	Art. 198, c. 1, Reg. n. 554/1999	Riceve dall'organo di collaudo la comunicazione relativa alle opere preventivamente non autorizzate ma meritevoli di collaudo
13	Art. 200, c. 2, Reg. n. 554/1999	Sottoscrive il verbale redatto dall'organo di collaudo per la verifica dell'esistenza di presa in consegna anticipata prima del collaudo provvisorio
14	Art. 201, c. 1, Reg. n. 554/1999	Emette il certificato nel caso di certificato di collaudo rilasciato dopo il raggiungimento di determinati risultati
15	Art. 203, c. 3, Reg. n. 554/1999	Riceve dall'organo di collaudo le osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo
16	Art. 204, c. 3, Reg. n. 554/1999	Riceve dall'organo di collaudo la documentazione al termine delle operazione di collaudo
17	Art. 7, c. 4, C.G.A., D.M. n. 145/2000	Richiede agli enti previdenziali e assicurativi la posizione contributiva dell'impresa nei loro confronti

ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	COMPITI
1	Art. 190, c. 2, lett. e) Reg. n. 554/1999	Il direttore dei lavori trasmette i rapporti periodici al collaudatore in caso di collaudo in corso d'opera
2	Art. 191, c. 5, Reg. n. 554/1999	Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo
3	Art. 194, c. 4, Reg. n. 554/1999	Il direttore dei lavori firma i verbali di visita di collaudo
4	Art. 208, Reg. n. 554/1999	Il direttore dei lavori emette l'eventuale certificato di regolare esecuzione che deve essere confermato dal Responsabile del procedimento

N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	COMPITI
5	Art. 194, c. 4, Reg. n. 554/1999	Gli assistenti la cui testimonianza è invocata per gli accertamenti di taluni lavori firmano il processo verbale di visita
6	Art. 125, c. 2, lett. f), Reg. n. 554/1999	Al direttore operativo può essere affidato, dal direttore dei lavori, il compito di assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo
7	Art. 126, c. 2 lett. f), Reg. n. 554/1999	All'ispettore di cantiere può essere affidato il compito di assistenza al collaudo ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti

1.6.2. Determinazione del giorno di visita e relative comunicazioni

A norma dell'articolo 191 del Regolamento n. 554/1999, esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo:

- fissa il giorno della visita di collaudo;
- ne informa il Responsabile del procedimento il quale ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Egual avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. Se i funzionari suddetti malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo, trattandosi dell'interlocutore principale del collaudatore

Per quanto attiene al numero ed alla durata delle visite di collaudo la normativa non fornisce alcuna indicazione, attribuendo, così, ampia discrezionalità al collaudatore.

**Assenza
dell'appaltatore o
dei funzionari**